

Diritto civile A-J

Lezione 20 – La sorveglianza di massa e il trasferimento dei dati fuori dell’Unione Europea

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza
a.a. 2023-2024

Roberto Caso

L'ordine del ragionamento

1. Casi 1 e 2
2. La disciplina del trattamento dei dati personali: cenni
3. La sorveglianza di massa e il trasferimento dei dati fuori dell'Unione Europea – Come sta andando a finire? – Soluzione caso e problema 2

1. Caso 1

- A causa della pandemia di COVID-19 l'Università dell'Isola che non c'è (in Italia) decide di garantire la prosecuzione dei propri corsi attraverso l'organizzazione di insegnamenti online (c.d. didattica a distanza o DAD). L'UniCNC si serve di diverse piattaforme per la didattica online, tra queste vi è anche la sempre più diffusa piattaforma statunitense Zoom.
- Qual è il problema?
Qual è la soluzione del problema?
Argomentare la soluzione esplicitando la tipologia di argomenti adottati.

1. Caso 2

- Con reclamo del XX, come successivamente integrato in data XX, uno studente dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano (di seguito, l'"Università" o l'"Ateneo") ha lamentato possibili violazioni della disciplina sulla protezione dei dati personali in relazione all'impiego di un sistema di supervisione (proctoring) nell'ambito dello svolgimento delle prove scritte d'esame degli studenti, al fine di identificare questi ultimi e/o di verificarne il corretto comportamento durante lo svolgimento della prova d'esame. In particolare è stato rappresentato che l'Ateneo avrebbe richiesto il consenso degli studenti al trattamento "delle categorie particolari di dati personali (dati biometrici [...]), [in mancanza del quale gli studenti] non sarebbero in grado di svolgere esami online" con ciò comportando un "pregiudizio estremo [...]".

2. Rodotà (2000)

- Nella società dell'informazione tendono a prevalere **definizioni funzionali della privacy** che, in diversi modi, fanno riferimento alla possibilità di un soggetto di conoscere, controllare, indirizzare, interrompere il flusso delle informazioni che lo riguardano. La privacy, quindi, può essere più precisamente definita, in una prima approssimazione, come il **diritto di mantenere il controllo sulle proprie informazioni**.

2. Pascuzzi (2020)

- L'introduzione delle tecnologie informatiche ha comportato un cambiamento importante del campo della tutela dei diritti della personalità. L'avvento dei calcolatori ha richiesto l'adozione di specifici meccanismi di tutela perché il problema non era più (solo) quello di salvaguardare la vita privata di persone famose dall'aggressione portata dai mass media, bensì **quello di scongiurare i pericoli più o meno palesi e avvertibili (discriminazioni in testa) derivanti a ciascun cittadino dalla facilità con la quale possono essere trattate e incrociate le informazioni che lo riguardano**. La rivoluzione digitale comporta addirittura il cambiamento della nozione e del contenuto del diritto alla riservatezza: **non più diritto a essere lasciati soli, ma diritto al controllo sui propri dati**.

2. CDFUE art. 7 - Rispetto della vita privata e della vita familiare

- Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

2. CDFUE art. 8 - Protezione dei dati di carattere personale

- 1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
- 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
- 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente

2. Art. 16 TFUE

- Articolo 16 (ex articolo 286 del TCE)
- 1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
- 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.
- Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salve le norme specifiche di cui all'articolo 39 del trattato sull'Unione europea.

2. Alcune tappe normative fondamentali

- Convenzione europea sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (l. 21 febbraio 1989, n. 98)
- Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
- L. 31 dicembre 1996, n. 675, Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali (codice privacy)
- Regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali (n. 2016/679) - GDPR
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, modifica del codice privacy per adeguamento al GDPR

2. CDFUE art. 8 - principi

1. Principio di lealtà;
2. Principio della limitazione della finalità del trattamento;
3. Principio della legittimità (il trattamento deve avere una base di legittimità nel consenso della persona interessata o in altro fondamento legittimo previsto dalla legge);
4. Diritto di accesso e di rettifica;
5. Autorità indipendente di controllo.

2. GDPR - principi

- a) Liceità, correttezza e trasparenza
- b) Limitazione della finalità
- c) Minimizzazione dei dati
- d) Esattezza
- e) Limitazione della conservazione
- f) Integrità e riservatezza
- g) Responsabilizzazione (accountability)
- h) Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (privacy by design/by default)

2. GDPR - Liceità del trattamento

- Si basa sul consenso dell'interessato o su altre condizioni elencate all'art. 6 RGDP

2. GDPR - Liceità del trattamento – Art. 6, par. 1

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'interessato ha espresso il **consenso** al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
 - b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un **contratto** di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
 - c) il trattamento è necessario per adempiere un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento;
 - d) il trattamento è necessario per **la salvaguardia degli interessi vitali** dell'interessato o di un'altra persona fisica;
 - e) il trattamento è necessario per **l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il titolare del trattamento;
 - f) il trattamento è necessario per il **perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi**, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

2. GDPR - diritti dell'interessato al capo III (art. 15-22)

- a) Diritto di accesso;
- b) diritto di cancellazione (diritto all'oblio);
- c) diritto di limitazione del trattamento;
- d) diritto alla portabilità dei dati;
- e) diritto di opposizione;
- f) diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

2. GDPR – dato personale e interessato

- qualsiasi **informazione** riguardante **una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)**; si considera identificabile la persona fisica che **può essere identificata, direttamente o indirettamente**, con particolare riferimento a un **identificativo** come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più **elementi caratteristici della sua identità** fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. GDPR - trattamento [*processing*]

- qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

2. GDPR – titolare [*controller*]

- la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, **determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali**; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

2. GDPR - responsabile [*processor*]

- la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che **tratta dati personali per conto del titolare del trattamento**.

3. GDPR – trasferimento dei dati

I. Tutte le disposizioni normative gravitano sul principio generale che **il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR non deve essere pregiudicato** (art. 44).

II. Decisione della Commissione Europea. Il trasferimento è ammesso **se la Commissione ha deciso** che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono «**un livello di protezione adeguato**». In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche (art. 45).

3. GDPR – trasferimento dei dati

III. In mancanza di una decisione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha fornito «**garanzie adeguate**» e a condizione che gli interessati dispongano di **diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi** (art. 46). Tra le «garanzie adeguate» non soggette ad autorizzazioni specifiche da parte di un'autorità di controllo figurano le «**norme vincolanti d'impresa**» disciplinate dall'art. 47 e le «**clausole tipo**» di protezione dei dati adottate dalla Commissione.

3. GDPR – trasferimento dei dati

IV. Deroghe in specifiche situazioni (art. 49). **In mancanza di una decisione di adeguatezza** ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, **o di garanzie adeguate** ai sensi dell'articolo 46, l'art. 49 elenca una **serie di deroghe specifiche** che rendono ammissibile il trasferimento dei dati.

3. Datagate

Exclusive

The whistleblower



I can't allow the US government to destroy privacy and basic liberties

the guardian

guardian.co.uk

● Edward Snowden, 29, emerges from hiding in Hong Kong

● IT contractor says his concerns were ignored and he had to go public

Greenwald Hong Kong

Julian Breyer

The whistleblower behind the most significant US intelligence leak in modern history has emerged from his self-imposed exile in Hong Kong, where he has been hiding since he was exposed by WikiLeaks in 2013. Snowden, 29, is now in Hong Kong, where he has been hiding since he was exposed by WikiLeaks in 2013. Snowden, 29, is now in Hong Kong, where he has been hiding since he was exposed by WikiLeaks in 2013.



PRISM

Monday 10.06.13

Published in London and Manchester

6.49 UK CL 400



1 529 200 1000

Oxbridge bias

London and the south-east dominate entries

Page 7 »

Gillian Anderson

Star of The Fall who never sang Hollywood's tune

Page 10 »

Rafa's triumph

Nadal wins record eighth French Open title

Sport Page 1 »

MIF

MUSIC FESTIVAL

4 - 21 July 2013

See page 3

The Washington Post

MONDAY, JUNE 10, 2013

Washington Post • #1.38

Man who leaked NSA secrets steps forward

A REPORTER'S ACCOUNT

To leaker, personal risks were clear

BY BARTON GELLMAN

and an honorary degree.

Edward Joseph Snowden, 29, knew full well the risks he had undertaken and the awesome powers that would soon be arrayed to hunt for him. Pseudonyms were the least of his precautions as he corresponded from afar. Snowden was spilling some of the most sensitive secrets of a surveillance apparatus he had grown to distrust. By late last month, he believed he was already "on the X" — exposure imminent.

"I understand that I will be made to suffer for my actions, and that the return of this information to the public marks my end," he wrote in early May, before we had our first direct contact. He warned that even journalists who



Before the world knew his name, tech specialist Edward Snowden, 29, now in Hong Kong, drafted a note of explanation. STORY BY A1

Risks of outsourcing

Government reliance on private spying contractors comes with costs as well as benefits. A2

A historic leak

Edward Snowden's revelations praise and criticize an era's name given that of Daniel Ellsberg. A4

EDWARD SNOWDEN: 'I'M NOT GOING TO HIDE'

Booz Allen consultant could face prosecution

BY BARTON GELLMAN, AARON BLAKE AND GREG MILLER

A 29-year-old man who says he is a former undercover CIA employee said Sunday that he was the principal source of recent disclosures about top secret National Security Agency programs, exposing himself to possible prosecution in an acknowledgment that had little if any precedent in the long history of U.S. intelligence leaks.

Edward Snowden, a tech specialist who has contracted for the NSA and works for the consortium firm Booz Allen Hamilton, unmasked himself as a source after a string of stories in The Washington Post and the Guardian that detailed previously unknown U.S. surveillance programs. He said he disclosed secret documents in response to what he described as the systematic surveillance of innocent citizens.

In an interview Sunday, Snowden said he is willing to face the consequences of exposure. "I'm not going to hide," Snowden told The Post from Hong Kong, where he has been staying. "Allowing the U.S. government to intimidate its people with threats of retaliation for revealing wrongdoing is contrary to the public interest."

Asked whether he believes that his disclosures will change anything, he said, "I think they already have. Everyone everywhere now understands how bad things

surveillance programs. He said he disclosed secret documents in response to what he described as the systematic surveillance of innocent citizens.

In an interview Sunday, Snowden said he is willing to face the consequences of exposure. "I'm not going to hide," Snowden told The Post from Hong Kong, where he has been staying. "Allowing the U.S. government to intimidate its people with threats of retaliation for revealing wrongdoing is contrary to the public interest."

Asked whether he believes that his disclosures will change anything, he said, "I think they already have. Everyone everywhere now understands how bad things

3. Snowden «Errore di sistema» 2019

- “Mi chiamo Edward Joseph Snowden. **Un tempo lavoravo per il governo, ora lavoro per le persone. Mi ci sono voluti quasi trent’anni per capire che c’era una differenza tra le due cose e, quando è successo, ho iniziato ad avere qualche problema sul lavoro.** E così adesso passo il tempo cercando di proteggere la gente dalla persona che ero una volta: una spia della Central Intelligence Agency (CIA) e della National Security Agency (NSA), un giovane tecnologo intenzionato a costruire quello che pensavo fosse un mondo migliore.”



3. Snowden «Errore di sistema» 2019

- “In poche parole, all’inizio il mio compito era stato quello di **gestire e connettere** il flusso di informazioni, poi di **conservarle** per sempre e infine di renderle **universalmente accessibili.**”



3. Snowden «Errore di sistema» 2019

- “So bene quale luogo **tossico** e **insano** sia diventato oggi il Web, ma dovete capire che per me, quando ci sono entrato in contatto per la prima volta, Internet era qualcosa di totalmente diverso. Era come un amico, un genitore. Una comunità senza confini né limiti, milioni di voci che confluivano in una sola, un terreno vergine condiviso – ma non sfruttato – da varie comunità che vivevano fianco a fianco in modo amichevole, i cui membri erano liberi di scegliere il proprio nome, la propria storia e le proprie abitudini.”



3. Snowden «Errore di sistema» 2019

- “Mi capirete, quindi, se dico che oggi Internet è diventata irriconoscibile. Questo cambiamento **è il risultato di una scelta consapevole** e di sforzi sistematici da parte di un'élite privilegiata. La repentina evoluzione del commercio in e-commerce ha portato alla creazione di una bolla che sarebbe prontamente scoppiata con l'avvento del nuovo millennio. ”



3. Snowden «Errore di sistema» 2019

- “A quel punto le aziende capirono che le persone, quando si trovavano online, erano più interessate a condividere che a spendere, e che la connessione umana che Internet aveva reso possibile poteva essere monetizzata. Se su Internet la gente non voleva far altro che dire ad amici, familiari e sconosciuti che cosa stesse facendo (e a sua volta sapere che cosa stessero facendo amici, familiari e sconosciuti), allora le aziende dovevano semplicemente trovare il modo di inserirsi in questi scambi sociali e trarne profitto.
- È così che è iniziato il **capitalismo di sorveglianza**, decretando la fine di Internet per come la conoscevo io.”



3. Snowden «Errore di sistema» 2019

- “La gente, attirata dalla **maggior facilità d’uso**, ha preferito abbandonare i propri siti personali – che richiedevano un costante lavoro di manutenzione – a favore di pagine Facebook o account Gmail, dei quali, però, erano proprietari solo nominalmente. **Pochi di noi allora se ne resero conto**, ma ormai non ci apparteneva più niente di quello che condividevamo. Chi era succeduto alle società che avevano fallito nell’e-commerce, perché non erano riuscite a trovare nulla che ci interessasse comprare, ora aveva un nuovo prodotto da venderci.
- **Quel prodotto eravamo noi stessi.”**

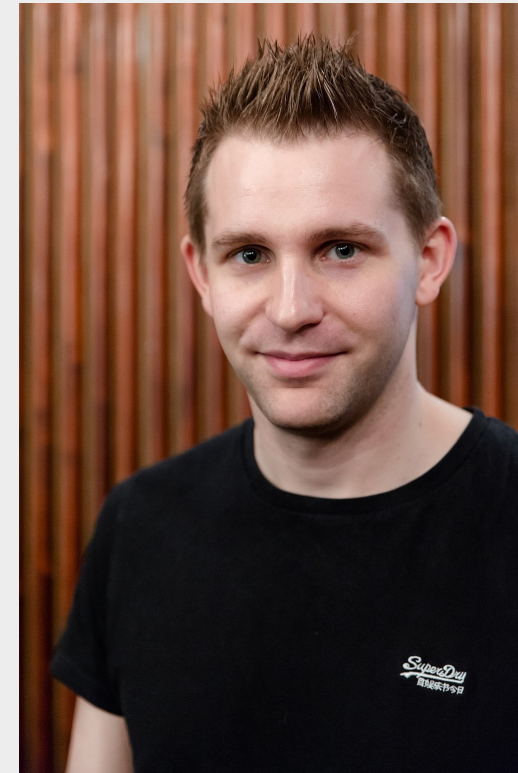


3. Max Schrems

https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Schrems

- «**Maximilian Schrems** is an Austrian activist, lawyer, and author who became known for campaigns against Facebook for its privacy violations, including violations of European privacy laws and the alleged transfer of personal data to the [US National Security Agency](#) (NSA) as part of the NSA's [PRISM](#) program. Schrems is the founder of [NOYB – European Center for Digital Rights](#)»

By Manfred Werner - Tsui - Own work, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46459241>



3. Decisioni Commissione trasferimento USA – Safe Harbor

- La Commissione Europea, sulla base della disciplina della dir. 95/46, aveva emanato decisione 2000/520/CE che ammetteva il trasferimento dei dati personali verso gli USA sulla base di un accordo con questi ultimi denominato Safe Harbor (approdo sicuro)
- Maximilian Schrems, un attivista austriaco che difende i diritti e le libertà su Internet, avviava un reclamo al Data Protection Commissioner (Commissario per la protezione dei dati) irlandese concernente il fatto che Facebook Ireland Ltd trasferiva negli Stati Uniti i dati personali dei propri utenti e li conserva su server ubicati in quel paese.

3. Corte di Giustizia sentenza 6 ottobre 2015 C-362/14 (Scherems I)

- L'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che una decisione adottata in forza di tale disposizione, come la decisione 2000/520/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46 sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, con la quale la Commissione europea constata che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato, **non osta a che un'autorità di controllo di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 28 di tale direttiva, come modificata, esamini la domanda di una persona relativa alla protezione dei suoi diritti e delle sue libertà con riguardo al trattamento di dati personali che la riguardano, i quali sono stati trasferiti da uno Stato membro verso tale paese terzo, qualora tale persona faccia valere che il diritto e la prassi in vigore in quest'ultimo non garantiscono un livello di protezione adeguato.**

3. Corte di Giustizia sentenza 6 ottobre 2015 C-362/14 (Scherems I)

- La decisione 2000/520 - Safe Harbor (approdo sicuro) è invalida.

3. Decisioni Commissione trasferimento USA - Privacy shield

- A seguito della dichiarazione di invalidità della decisione 2000/520 sul porto sicuro, la Commissione emanava una seconda decisione (UE) 2016/1250 in data 16 luglio che recepiva un nuovo accordo tra USA e UE denominato «privacy shield UE-USA» (scudo UE-USA per la privacy).

3. Corte di Giustizia UE sentenza 16 luglio 2020 C-311/18 (Schrems II)

- L'articolo 46, paragrafo 1, e l'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che le garanzie adeguate, i diritti azionabili e i mezzi di ricorso effettivi richiesti da tali disposizioni devono garantire che i diritti delle persone i cui dati personali sono trasferiti verso un paese terzo sul fondamento di clausole tipo di protezione dei dati godano di un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'Unione da tale regolamento, letto alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A tal fine, la valutazione del livello di protezione garantito nel contesto di un trasferimento siffatto **deve, in particolare, prendere in considerazione tanto le clausole contrattuali convenute tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabiliti nell'Unione e il destinatario del trasferimento** stabilito nel paese terzo interessato quanto, per quel che riguarda un eventuale accesso delle autorità pubbliche di tale paese terzo ai dati personali così trasferiti, **gli elementi rilevanti del sistema giuridico di quest'ultimo**, in particolare quelli enunciati all'articolo 45, paragrafo 2, di detto regolamento.

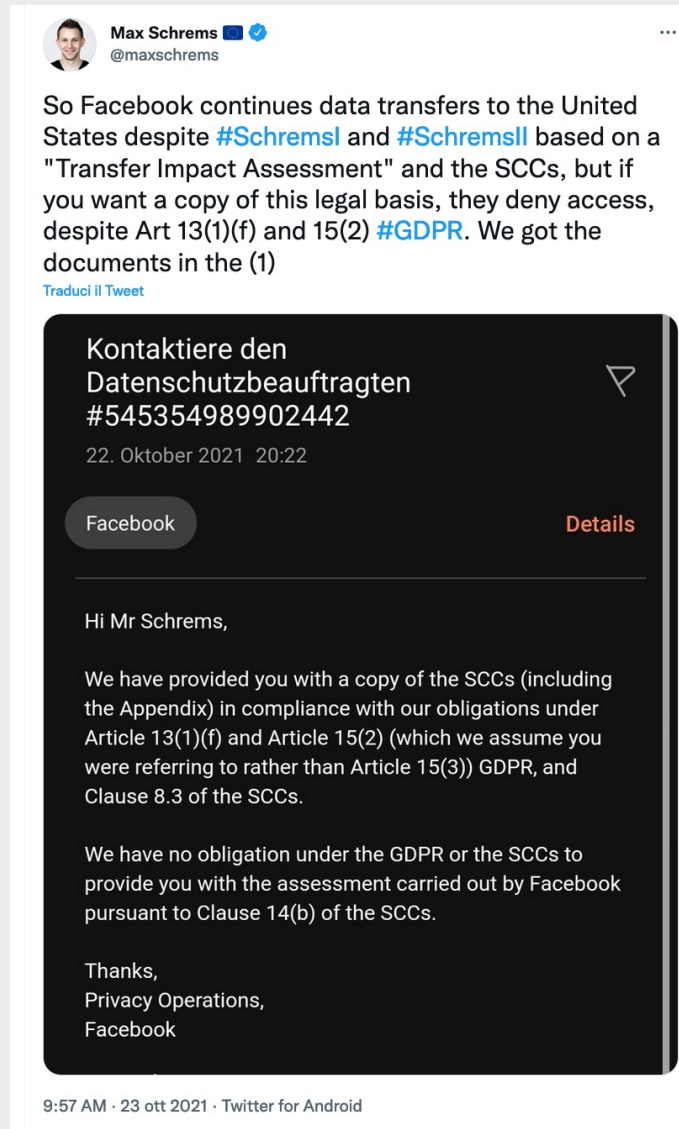
3. Corte di Giustizia UE sentenza 16 luglio 2020 C-311/18 (Schrems II)

- L'articolo 58, paragrafo 2, lettere f) e j), del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che, a meno che esista una decisione di adeguatezza validamente adottata dalla Commissione europea, **l'autorità di controllo competente è tenuta a sospendere o a vietare un trasferimento di dati verso un paese terzo effettuato sulla base di clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione, qualora detta autorità di controllo ritenga, alla luce del complesso delle circostanze proprie di tale trasferimento, che le suddette clausole non siano o non possano essere rispettate in tale paese terzo e che la protezione dei dati trasferiti richiama dal diritto dell'Unione, segnatamente dagli articoli 45 e 46 di tale regolamento e dalla Carta dei diritti fondamentali, non possa essere garantita con altri mezzi**, ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabiliti nell'Unione non abbiano essi stessi sospeso il trasferimento o messo fine a quest'ultimo.

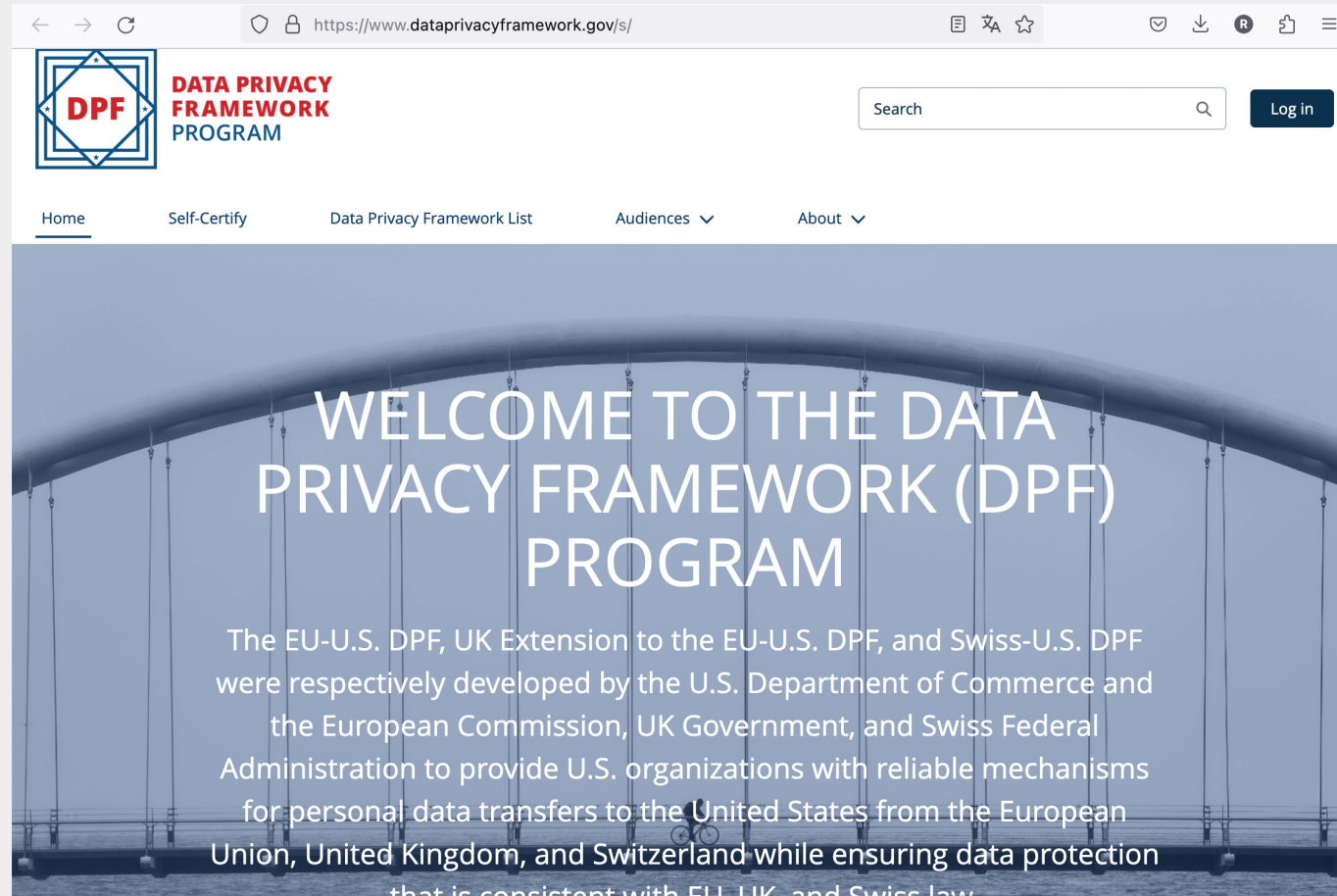
3. Corte di Giustizia UE sentenza 16 luglio 2020 C-311/18 (Schrems II)

- La decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy, è invalida.

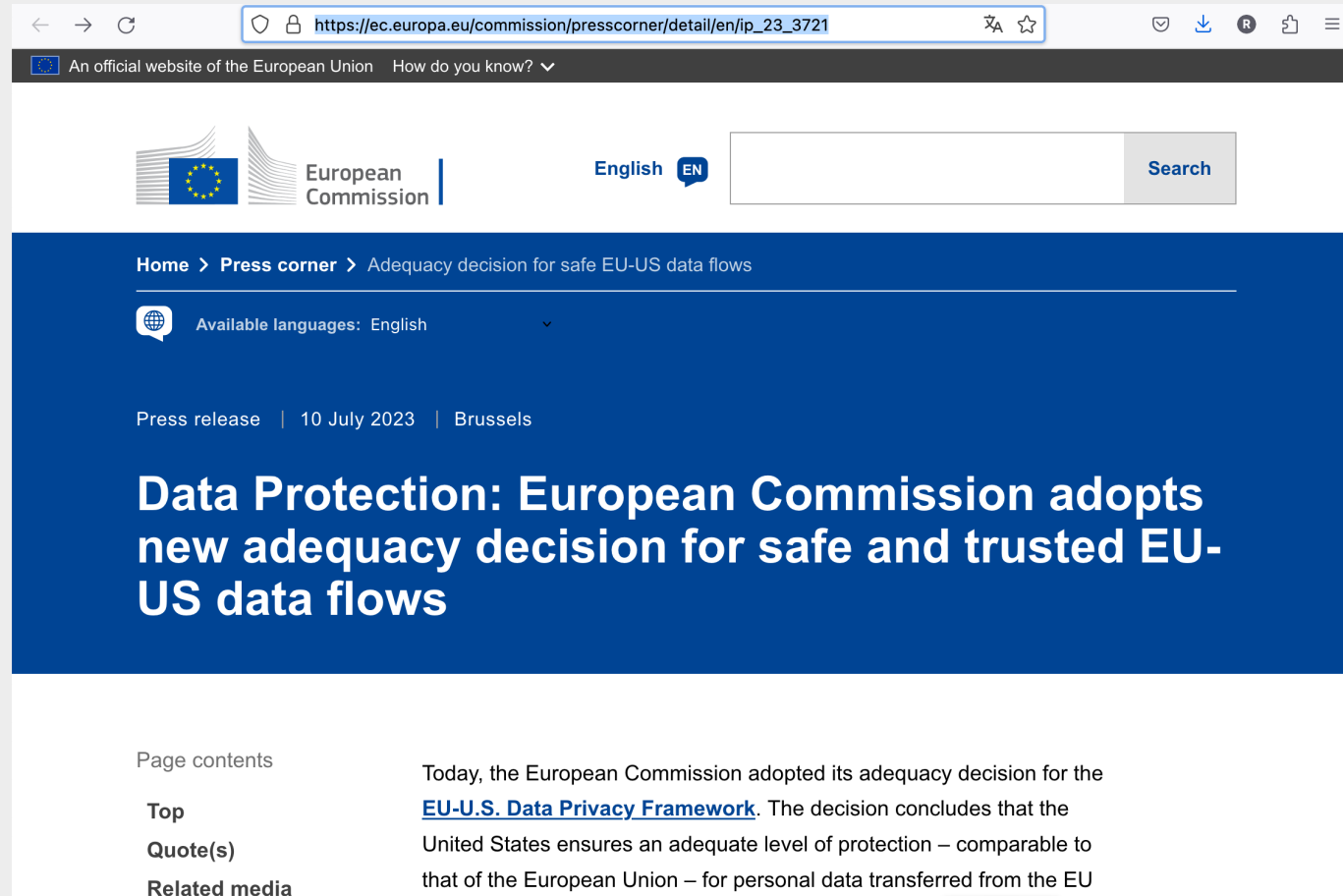
3. Com'è andata a finire?



3. <https://www.dataprivacyframework.gov/s/>



3. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3721



The screenshot shows a web browser displaying the European Commission's press corner page. The address bar shows the URL https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3721. The page header includes the European Commission logo, the text "An official website of the European Union", and a search bar. The main content area has a blue background with the title "Data Protection: European Commission adopts new adequacy decision for safe and trusted EU-US data flows". Above the title, it says "Press release | 10 July 2023 | Brussels". Below the title, there is a section for "Page contents" with links to "Top", "Quote(s)", and "Related media". The main text of the press release begins with "Today, the European Commission adopted its adequacy decision for the [EU-U.S. Data Privacy Framework](#). The decision concludes that the United States ensures an adequate level of protection – comparable to that of the European Union – for personal data transferred from the EU".

Home > Press corner > Adequacy decision for safe EU-US data flows

Available languages: English

Press release | 10 July 2023 | Brussels

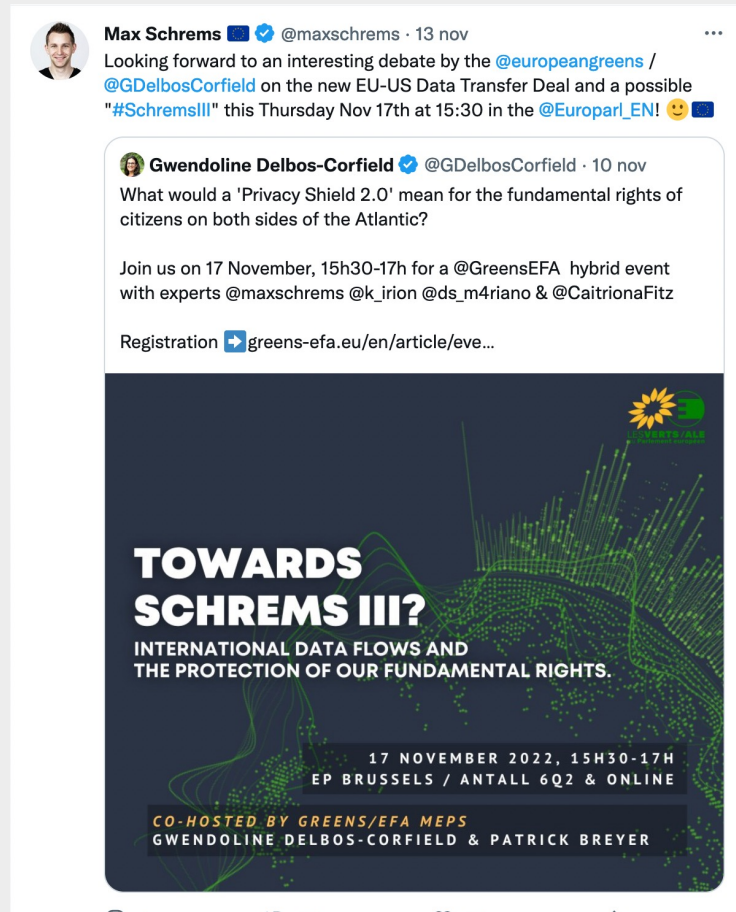
Data Protection: European Commission adopts new adequacy decision for safe and trusted EU-US data flows

Page contents

- Top
- Quote(s)
- Related media

Today, the European Commission adopted its adequacy decision for the [EU-U.S. Data Privacy Framework](#). The decision concludes that the United States ensures an adequate level of protection – comparable to that of the European Union – for personal data transferred from the EU

3. Come sta andando a finire?



3. Come sta andando a finire?

The screenshot displays the NOYB website homepage. At the top, the browser address bar shows 'https://noyb.eu/en'. The website's navigation bar includes links for 'News', 'Our work', 'Resources', 'Support us!', 'About us', and 'EN', along with a search icon. A prominent purple banner features the text 'NOYB enforces your right to privacy everyday' and 'My Privacy is None of Your Business'. Below this, the 'News' section contains two articles: 'Address trader sues German DPA to prevent noyb from accessing files' (dated Oct 24, 2023) and 'Streaming service DAZN took almost five years to answer a simple access request' (dated Oct 09, 2023). To the right, the 'Support us!' section shows a 'noyb funding goal' progress bar at 75.8% and a green 'INVEST IN PRIVACY!' button. At the bottom right, there are social media icons for Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, Email, Medium, and RSS.

noyb

[News](#) [Our work](#) [Resources](#) [Support us!](#) [About us](#) [EN](#) [Search](#)

NOYB enforces your right to privacy everyday

My Privacy is None of Your Business

News

Support us!

[noyb funding goal](#)

75.8 %

INVEST IN PRIVACY!

Follow us!

Facebook Twitter YouTube LinkedIn Instagram Email Medium RSS

Address trader sues German DPA to prevent noyb from accessing files

Oct 24, 2023

Streaming service DAZN took almost five years to answer a simple access request

Oct 09, 2023

3. Caso e problema 2 – Una possibile soluzione

- Ordinanza ingiunzione nei confronti di Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano - 16 settembre 2021 [9703988]
- <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9703988>

3. Problema 2

- L'impiego da parte della Bocconi di un sistema di supervisione (proctoring) nell'ambito dello svolgimento delle verifiche scritte degli studenti, al fine di identificare questi ultimi e/o di verificarne il corretto comportamento durante lo svolgimento della prova d'esame costituisce violazione della disciplina di protezione dei dati personali?

3. GPDP 16 settembre 2021 [9703988]

- La correttezza e la trasparenza del trattamento: l'informativa
- L'assenza di base giuridica per il trattamento di dati biometrici degli studenti (no consenso; no disposizione normativa)
- L'analisi del comportamento degli studenti nel corso della prova d'esame (profilazione)
- Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, minimizzazione e limitazione della conservazione
- Trasferimenti internazionali di dati personali (→ USA)
- La valutazione di impatto sulla protezione dei dati

Riferimenti

- [R. Ducato et al., Emergency Remote Teaching: a study of copyright and data protection policies of popular online services \(Part II\)](#), Kluwer Copyright Blog, June 4, 2020
- [M.C. Pievatolo, Teledidattica: proprietaria e privata o libera e pubblica](#), in Roars, 8 giugno, 2020

Riferimenti

- R. Caso, M.C. Pievatolo, [A liberal infrastructure in a neoliberal world: the Italian case of GARR](#), in [Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce – JIPITEC 14 \(2\) 2023](#), preprint available at Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7561821>
- P. Guarda, G. Bincoletto, Diritto comparato della privacy, Milano, Ledizioni, 2023, 357 ss., <https://zenodo.org/records/7805085>
- A. Catalano, La didattica del capitalismo della sorveglianza: profili giuridici, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 90. Trento: Università degli Studi di Trento, <https://zenodo.org/records/10047844>

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633